



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "Ten. Giovanni Corna Pellegrini"
Scuola dell'infanzia – Primo ciclo d'istruzione
25055 PISOGLIO BS

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

VISTI gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 40 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 ed in particolare l'art. 33, 2° comma, nel quale viene affidata al Consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali

per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009;

VISTA la Circ. n. 5/2006 e Circ. n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO L'Art. 46 della Legge 133/2008;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa annualmente approvato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.44 /01, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

2. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza con altri impegni di lavoro.

3. Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”

4. I limiti di spesa sono fissati nel Programma Annuale in base alla normativa vigente.

Art.2 – Requisiti professionali-culturali.

1. Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di provata competenza” secondo l’interpretazione datane dall’art. 46 L.133/2008 che afferma: “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”

2. Per ciascuna attività/progetto deliberati nel POF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore
- eventuali collaborazioni precedenti

Art. 3 – Modalità di selezione e individuazione degli esperti

1. La Dirigenza, anche attraverso la collaborazione dei responsabili dei Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa, acquisisce i piani di lavoro e i relativi preventivi.

2. Il criterio fondamentale per la selezione e l’individuazione dell’esperto sarà quello della **valutazione comparativa**. La valutazione verterà sui seguenti aspetti:

- competenze;
- *curriculum vitae* del candidato;
- referenze;
- esperienze didattiche nel medesimo settore;
- pubblicazioni ed altri titoli.

3. Per il conferimento dell’incarico, Il Dirigente Scolastico terrà inoltre in considerazione il rapporto qualità-prezzo della singola offerta. Infine Il Dirigente per le valutazioni potrà avvalersi della collaborazione di un’apposita commissione dallo stesso nominata. Conclusa la procedura di selezione, il Dirigente provvederà al conferimento dell’incarico secondo quanto stabilito dall’art. 4.

Art. 4 – Stipula del Contratto

1. Nei confronti degli aspiranti all’incarico di insegnamento selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata, in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- a) l’oggetto della prestazione;
- b) i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- c) il corrispettivo della prestazione;
- d) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- e) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. I titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e ss. del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
8. È istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico (il medesimo sarà inoltre pubblicato in forma elettronica sul sito internet della scuola).

Art. 5 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica.

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica il Dirigente Scolastico, a norma dell'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165, deve acquisire la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del contraente.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001, nonché dalla circolare n° 1/2010.

Art. 6 – Forme di pubblicazione.

L'Amministrazione provvederà a trasmettere i dati all'Anagrafe delle Prestazioni e a pubblicare gli elenchi delle collaborazioni esterne sul sito della Scuola.

Art. 7 – Esperti esterni retribuiti/sovvenzionati da altri Soggetti.

Per gli esperti esterni retribuiti/sovvenzionati da altri Soggetti pubblici o privati si applicano le norme del presente regolamento solo per quanto di pertinenza.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera. Esso è affisso all'albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica

Pisogne, 12 febbraio 2016